

Riflessi fiscali delle nuove regole sul bilancio

Udine, 3 febbraio 2017

Angelo Garcea
angelo.garcea@assonime.it

Tipologie di bilancio per le società di capitali

Imprese con bilancio in forma ordinaria	Imprese con bilancio in forma abbreviata	Micro-imprese
<p>Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Totale attivo: 4,4 mln €<input type="checkbox"/> Totale vendite e prestazione di servizi: 8,8 mln €<input type="checkbox"/> Dipendenti: 50 unità	<p>Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Totale attivo: 4,4 mln €<input type="checkbox"/> Totale vendite e prestazione di servizi: 8,8 mln €<input type="checkbox"/> Dipendenti: 50 unità	<p>Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Totale attivo: 175.000 €<input type="checkbox"/> Totale vendite e prestazione di servizi: 350.000 €<input type="checkbox"/> Dipendenti: 5 unità

Riepilogo delle principali novità contabili

	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Micro-impresa
Introduzione principio di rilevanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Introduzione principio di prevalenza della sostanza dell'operazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e costi di pubblicità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifiche alla disciplina dell'ammortamento dell'avviamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correzione criterio di valutazione poste in valuta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al loro fair value	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato	<input type="checkbox"/>		
Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obbligo redazione rendiconto finanziario	<input type="checkbox"/>		
Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eliminazione dei conti d'ordine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifiche Nota integrativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Riepilogo delle principali novità contabili

“ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai **principi della rilevanza e della sostanza economica**), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”. (relazione al DLgs.)

“Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per **aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti**, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione”.

(relazione al DLgs.)

Riepilogo delle principali novità contabili

Nuovi OIC (approvati il 22.12.2016)

- ☐ OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- ☐ OIC 10 - Rendiconto finanziario
- ☐ OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- ☐ OIC 13 - Rimanenze
- ☐ OIC 14 - Disponibilità liquide
- ☐ OIC 15 - Crediti
- ☐ OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- ☐ OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- ☐ OIC 18 - Ratei e risconti
- ☐ OIC 19 – Debiti
- ☐ OIC 20 - Titoli di debito
- ☐ OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- ☐ OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
- ☐ OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- ☐ OIC 25 - Imposte sul reddito
- ☐ OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
- ☐ OIC 28 - Patrimonio netto
- ☐ OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
- ☐ OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- ☐ **OIC 32 - Strumenti finanziari derivati**

Principio di rilevanza

Art. 2423 comma 4 c.c.

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»

Relazione illustrativa

«il principio consente di migliorare l'informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un'eccessiva proliferazione delle informazioni, tale da non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze. Dall'altro lato, consente di realizzare l'obiettivo di non far gravare sulle società oneri eccessivi rispetto ai benefici dei lettori dei bilanci. Le società dovranno inoltre illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali daranno attuazione a tale principio. L'applicazione del generale principio di rilevanza, infine, non comporta una perdita di quei dati informativi preordinati alla formazione del bilancio, in quanto restano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili»

Declinazione

Principio di rilevanza

OIC 13:

46 Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del valore costante, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze.

OIC 16:

34. Le attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all'attivo di bilancio, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante. Questa valutazione approssima il costo effettivo delle attrezzature industriali e commerciali sempreché non si abbiano variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali. A seguito della rilevazione iniziale non si procede all'ammortamento sistematico di tali beni lungo la loro vita utile, e gli acquisti degli esercizi successivi vengono direttamente spesi a conto economico

61. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

OIC 15:

33. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

35. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo

Principio di rilevanza

Declinazione

OIC 19: par. 42 e 45 come OIC 15

OIC 20:

39. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis (vedi paragrafi 30, dal 46 al 49, 73 e seguenti). In tal caso la società può applicare tali regole. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

OIC 29:

14. Non sono cambiamenti di principi contabili:

...b. la prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare fatti o operazioni che non si sono mai verificati precedentemente, ovvero che prima erano contabilizzati diversamente poiché non rilevanti.

46. Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze

48. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Art. 2423 bis c.c.

«Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

(...)

~~*1) la valutazione delle voci deve essere fatta (...) tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*~~

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

Relazione illustrativa

“... ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte.”

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Declinazione

OIC 15:

45 Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 42 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

29. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; - e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici

OIC 16:

31. Le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4 sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito.

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Declinazione

OIC 19:

75. Riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società. Quando la società procede al riacquisto sul mercato delle proprie obbligazioni, l'evento deve essere trattato contabilmente come se avesse proceduto ad un'estinzione anticipata del prestito obbligazionario mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le obbligazioni acquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato

OIC 23:

50. Un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto come un unico pacchetto ed esiste apposita documentazione di ciò;- le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un unico progetto; -le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua; - i piani economici delle commesse evidenziano dei costi comuni

OIC 32:

49. Nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il *fair value* del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato. Lo strumento finanziario derivato separato, ossia l'opzione di conversione del prestito in strumento di capitale, è iscritta in una riserva di patrimonio netto. Eventuali costi di transazione sono ripartiti proporzionalmente tra il debito e la riserva. La riserva, non è soggetta a valutazioni successive.

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Declinazione legislativa

- art. 2357 ter comma 3 *“L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.”*

OIC 28:


37 .Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro di costo d'acquisto tramite l'iscrizione di una riserva negativa AX *“Riserva negativa azioni proprie in portafoglio”* che ai sensi dell'art 2424 del codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.

38. Nel caso in cui l’assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX *“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”* e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

39. Nel caso in cui l’assemblea decida di alienare le azioni proprie, l’eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX *“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”* e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto

Riepilogo delle principali novità contabili

Decorrenza delle nuove regole contabili



Riepilogo delle principali novità contabili

Conseguenze in caso di applicazione retroattiva.

In mancanza di diverse indicazioni

Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.



Solitamente la rettifica viene rilevata negli **utili portati a nuovo**.



Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato

Riepilogo delle principali novità contabili

Immobilizzazioni immateriali

- Costi di ricerca
 - i costi di ricerca sono quelli sostenuti normalmente antecedentemente all'identificazione di uno specifico prodotto o processo che si intende sviluppare, ed aventi utilità generica
 - Capitalizzabilità : Costi di ricerca **no**, Costi di sviluppo **si**.
- Costi di pubblicità
 - in linea principio **non** sono capitalizzabili. Tuttavia alcuni costi sostenuti, a prescindere dalla loro natura, potrebbero essere ricondotti tra i **costi di impianto ed ampliamento** al sussistere dei relativi **requisiti** (es. lancio di nuovi prodotti)
- Avviamento: ammortamento lungo la vita utile se stimabile (con soglie massime)
 - Vita utile stimabile? **no >> max 10 anni sì >> max 20 anni**

Riepilogo delle principali novità contabili

Derivati

In passato mancavano regole contabili precise, anche se la prassi normalmente era questa:

Derivati di copertura:

**seguivano le regole di
contabilizzazione dell'operazione
coperta**

Derivati non di copertura:

**Fair value passivo:
iscrizione di un "fondo rischi"**

**Fair value attivo :
nessuna rilevazione**

Riepilogo delle principali novità contabili

Derivati

Dal 2016:

Derivati di copertura e non di copertura:

Si iscrivono tra le attività in caso di fair value positivo e tra le passività se il fair value è negativo

Art. 2426 c.c., n. 11 bis «Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto (...);

La variazione di fair value:

Per le coperture di fair value edge non transita a C.E. se si applica l'edge accounting

Diversamente la variazione di fair value si iscrive a conto economico

Gli aspetti fiscali

Clausola di invarianza finanziaria

Dlgs. 139/2015, Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

«Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Interpretazione rigida:

- doppio binario tra valori civili e fiscali anche a regime

Interpretazione razionale:

- invarianza di gettito solo nel transito alla nuova impostazione contabile

Gli aspetti fiscali

Capisaldi dell'ipotesi di intervento normativo

Rif. emendamento n. 86.07 alla legge di Bilancio 2017

1) Recepimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei nuovi OIC (art. 83, comma 1 TUIR)

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili"

Gli aspetti fiscali

Capisaldi dell'ipotesi di intervento normativo

2) Applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del d.m. n. 48 del 2009 e del d.m. 8.6.2011 valevoli per i soggetti IAS/IFRS

Ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

Si richiama, cioè, la disciplina contenuta nei
DM dell'1 aprile 2009 n. 48
DM 8 giugno 2011

Gli aspetti fiscali

Capisaldi dell'ipotesi di intervento normativo

3) Regime transitorio simile a quello previsto per i soggetti IAS adopter in sede di *First Time Adoption* o di cambiamento di principi contabili

Riproposizione dei contenuti dell'art. 13 del D.l.vo n. 38 del 2005 e dell'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008:

- irrilevanza delle cancellazioni/iscrizioni di attività/passività*
- per le operazioni non ancora esauritesi al 31.12.2015, e che in base ai nuovi principi, sono diversamente qualificate, imputate temporalmente, classificate o valutate, continua a valere la disciplina fiscale applicabile in precedenza . Non è prevista una opzione di riallineamento.*

N.B. Non si prevede un'opzione per il riallineamento

Gli aspetti fiscali

Capisaldi dell'ipotesi di intervento normativo

4) Spese di ricerca/pubblicità

Deduzione con i criteri applicabili prima della loro cancellazione fino ad esaurimento.

Abrogazione a partire dal 2016 dell'art. 108 comma 3 ultimo periodo TUIR (spese "altrimenti capitalizzabili" che sono deducibili in 5 periodi di imposta per le imprese IAS adopter).

Gli aspetti fiscali

Capisaldi dell'ipotesi di intervento normativo

5) Derivati

Riscrittura dell'art. 112 TUIR con avvicinamento alla disciplina delle imprese IAS adopter

a) Eliminazione del limite alla rilevanza delle svalutazioni dei derivati speculativi

b) Rinvio ai principi contabili per quanto attiene alla nozione di copertura

Regime transitorio dei derivati preesistenti :

- derivati di copertura: applicazione immediata dell'art. 112 TUIR

- derivati speculativi: se già iscritti applicazione dell'art. 112 TUIR, per quelli iscritti ex novo rilevanza dei plus/minusvalori al momento del realizzo.

OIC 15, OIC 19 profili fiscali

Il costo ammortizzato

Il costo ammortizzato è un diverso criterio di qualificazione

Questo metodo di contabilizzazione relaziona i flussi finanziari a quanto l'impresa ha effettivamente erogato (ove abbia prestato denaro) ovvero ha ricevuto (ove sia beneficiaria di un mutuo), computando nei flussi anche gli oneri e gli eventuali proventi connessi al finanziamento (commissione attive o passive anche verso soggetti terzi rispetto al rapporto di finanziamento, oneri di consulenza, etc.): si tratta di un regime, in altri termini, che “finanziarizza” tutte le componenti accessorie al finanziamento o ricollegabili ad esso funzionalmente (anche se si tratta di componenti che non hanno una natura finanziaria). In quest'ottica si viene a determinare un tasso di interesse effettivo che può divergere da quello nominale.



Il recepimento delle qualificazioni OIC implica
la rilevanza fiscale del tasso di interesse effettivo

L'attualizzazione

La rilevazione iniziale dei crediti/debiti al valore attuale calcolato al tasso di mercato può fare emergere un differenziale positivo/negativo. Es. se il tasso di interesse effettivo calcolato è dell'2% su un credito di 100 e il tasso di mercato è del 4% devo iscrivere il credito al valore attualizzato a questo tasso (es. 80), rilevando un differenziale negativo corrispondente (es. 20)

OIC 15, par. 43

- a) Nel caso di crediti di natura commerciale con scadenza oltre il 12 mesi, il differenziale deve essere ripartito lungo la durata della dilazione;
- b) Nel caso di crediti finanziari, il differenziale è rilevato tra gli oneri/proventi finanziari salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

OIC 19, par. 52

- a) Nel caso di debiti di natura commerciale con scadenza oltre il 12 mesi, il differenziale deve essere ripartito lungo la durata della dilazione;
- b) Nel caso di debiti finanziari, il differenziale è rilevato tra i proventi/oneri finanziari salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

L'attualizzazione : segue

Crediti /debiti commerciali:

L'attualizzazione consente di separare e attribuire un'autonomia all'operazione di finanziamento che è associata alla vendita. Si tratta di una diversa qualificazione che assume rilevanza fiscale ex art. 83 TUIR.

Crediti /debiti di natura finanziaria:

1) le caratteristiche dell'operazione possono indurre ad attribuire al componente una natura diversa rispetto a quella finanziaria. Es. applico un tasso creditore inferiore a quello di mercato per finalità commerciali/promozionali o perchè la società finanziata è una mia controllata. Si tratta di una diversa qualificazione che assume rilevanza fiscale ex art. 83 TUIR.

L'attualizzazione : segue

Crediti /debiti di natura finanziaria (segue):

2) Il differenziale mantiene una sua natura finanziaria che, tuttavia, non sembra essere quella di un onere/provento da assoggettare all'art. 96 del TUIR, ma di componente *spot* di natura valutativa.

Cfr. art. 2, comma 3, del d.m. n. 48 del 2009

3. Per i soggetti IAS, i limiti di cui all'articolo 106 commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati

Relazione al decreto n. 48 del 2009

Tornando, in particolare, alle norme che pongono limiti alle valutazioni, si è ritenuto opportuno precisare (articolo 2, comma 3, del regolamento) che la prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) nel sistema degli IAS non è l'espressione di un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un'esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale – come qualificazione – anche ai fini fiscali. In questo senso si è previsto che non possa applicarsi a queste qualificazioni la disciplina dell'art. 106 del TUIR che attiene, invece, alla valutazione dei crediti; disciplina che, viceversa, si rende applicabile alle successive valutazioni in quanto le stesse sono direttamente collegate al rischio di insolvenza del debitore (tema di cui si occupa l'art. 106 del TUIR).

Impatto sulla disciplina dell'art. 96 del TUIR

- ROL: l'attualizzazione dei crediti/debiti riduce i costi/ricavi operativi
- Interessi impliciti: in base all'art. 96 comma 3 gli interessi attivi sui crediti commerciali rilevano ai fini della deduzione degli oneri finanziari mentre gli interessi impliciti sui debiti commerciali non sono soggetti a limiti. L'attualizzazione comporta l'obbligo di rilevare anche gli interessi impliciti sui debiti commerciali. Quali sono le conseguenze? (Cfr. Circolare Ag. entrate n. 19/2009 par. 2.2.1 secondo cui *“gli interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale - al pari di quelli esplicitati in bilancio, secondo corretti principi contabili, qualora derivanti da rapporti diversi da quelli aventi una causa finanziaria - non assumono rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 del TUIR”*).
- Misura degli interessi: il *quantum* degli interessi da raffrontare con il ROL è quello derivante dall'applicazione del costo ammortizzato e dall'attualizzazione (cfr. La circolare Assonime n. 46 del 2009).

Impatto sulla disciplina dell'art. 96 del TUIR: segue

- Obbligazioni convertibili (per le quali gli interessi passivi rilevati in applicazione del costo ammortizzato sono normalmente superiori al nominale a seguito dello scorporo del *warrant*):

Recapture degli interessi dedotti, in caso di mancata conversione, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.m. 8.6.2011:

4. Nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti negativi che hanno assunto rilievo fiscale

Relazione illustrativa

la norma "chiarisce come il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione".

Altre disposizioni del TUIR da coordinare in via interpretativa

Art. 85 del TUIR

Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Ecc.

Da intendersi come corrispettivi di bilancio, ossia al netto degli eventuali effetti di attualizzazione e con i criteri contabili di imputazione temporale. Unica eccezione vale per i corrispettivi delle partecipazioni, per i quali vi è una deroga espressa alla cd. derivazione rafforzata anche per le imprese IAS *adopter* (cfr. l'art. 3, comma 3, del d.m. n. 48 del 2009 e l'art 5 del d.m. 8.6.2011).

Problematiche fiscali legate al regime transitorio

- Gli OIC 15 e 19 consentono di applicare il costo ammortizzato e l'attualizzazione solo in relazione ai crediti /debiti iscritti a partire dal 2016.
- Chi non si avvalga di questa facoltà deve applicare il costo ammortizzato e l'attualizzazione in relazione a tutti i crediti e debiti già presenti in bilancio.

Ai fini fiscali l'applicazione reatroattiva potrebbe determinare la necessità di gestire in doppio binario valori civili e fiscali, dal momento che il regime transitorio che si ipotizza di introdurre - per le operazioni pregresse e ancora in corso – dovrebbe prevedere che la disciplina fiscale continua ad essere legata ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione risultanti dalla vecchia impostazione contabile.

Problematiche fiscali legate al regime transitorio: le obbligazioni convertibili

Nella normalità dei casi, quindi, sarà opportuno applicare i nuovi criteri solo in relazione ai crediti/debiti di nuova iscrizione.

Caso particolare: le obbligazioni convertibili (OIC XX sugli strumenti finanziari derivati). Lo scorporo del derivato è obbligatorio.

In caso di prima applicazione del principio, tuttavia *“120. Per i derivati incorporati, preesistenti all'applicazione del presente principio contabile, qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 41, è possibile far coincidere la data dello scorporo, a cui deve essere effettuata la valutazione del fair value del derivato scorporato, con la data di prima applicazione del presente principio contabile.*

Lo scorporo del derivato implica che, a partire dal 2016, si debba applicare il costo ammortizzato anche sulle obbligazioni già emesse. Es. se il nominale dell'obbligazione è 100 e scende ad 80, il delta di 20 viene “finanziarizzato” come interesse passivo.



Qualora il regime transitorio ipotizzato venisse confermato, si tratta di stabilire se la nuova impostazione contabile sui titoli già emessi possa essere recepita o meno ai fini fiscali.

OIC 20, OIC 21 profili fiscali

Titoli obbligazionari e assimilati (non partecipativi)

1) Le regole fiscali che delimitano la rilevanza fiscale delle svalutazioni sono invariate:

➤ Circolante: valore minimo

- per i titoli quotati, prezzo di fine esercizio o media dell'ultimo mese (art. 94, comma 4, TUIR)
- per i titoli non quotati, valore normale

➤ Immobilizzato: valore minimo

- per i titoli quotati, media dell'ultimo semestre (art. 101, comma 2, TUIR)
- per i titoli non quotati, valore normale

2) I criteri di quantificazione degli interessi in base al costo ammortizzato trovano riconoscimento fiscale per derivazione.

Titoli obbligazionari e assimilati (non partecipativi)

Ipotesi di riclassificazione:

In caso di transito dall'attivo circolante alle immobilizzazioni finanziarie:

- a) il passaggio deve avvenire al minore tra costo (o costo ammortizzato) e valore desumibile dall'andamento del mercato;
- b) i titoli immobilizzati sono poi valutati in base al criterio del costo ammortizzato partendo dal loro valore di iscrizione nel nuovo comparto.

Es. titolo sottoscritto a 1000 con tasso nominale e di mercato del 3% rilevato nell'attivo circolante al costo (perchè vi è l'aspettativa di detenerlo per non più di 12 mesi). Il tasso di mercato successivamente varia e diviene il 5%. Il valore di mercato del titolo si riduce ad es. ad 850.

- In caso di non riclassificazione, il titolo può essere svalutato per 150 con rilevanza fiscale ma questo delta non determina tassazioni compensative se non in caso di rimborso a 1000 (o, eventualmente, in caso di realizzo).
- In caso di riclassificazione, il titolo viene svalutato di 150 (1000-850) con rilevanza fiscale e questo importo va poi ad integrare gli interessi attivi di periodo calcolati con il costo ammortizzato in modo da far risalire progressivamente il valore di iscrizione del titolo da 850 a 1000. Questa modalità di applicazione del costo ammortizzato non è tuttavia pacifica sul piano contabile.

Le obbligazioni convertibili

L'OIC 20 impone lo scorporo dei derivati rinviando alle regole dell'OIC XX sugli strumenti finanziari.

- Anche per le obbligazioni convertibili possedute, ai fini contabili, vale la seguente disciplina transitoria: *120. Per i derivati incorporati, preesistenti all'applicazione del presente principio contabile, qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 41, è possibile far coincidere la data dello scorporo, a cui deve essere effettuata la valutazione del fair value del derivato scorporato, con la data di prima applicazione del presente principio contabile.*
- Lo scorporo del derivato comporta l'applicazione del costo ammortizzato già a partire dall'inizio dell'esercizio 2016 anche per le obbligazioni già possedute con rilevazione degli interessi in misura diversa dal nominale.



Qualora il regime transitorio ipotizzato venisse confermato, si tratta di stabilire se la nuova impostazione contabile sui titoli già emessi possa essere recepita o meno ai fini fiscali.

Le obbligazioni convertibili possedute (segue)

- In alternativa allo scorporo, l'OIC XX sugli strumenti finanziari derivati consente la valorizzazione del titolo al *fair value*

49. Nel caso la società possieda un contratto ibrido quotato (fair value di livello 1) può adottare come politica contabile di valutarlo al fair value nella sua interezza, senza pertanto ricorrere alla separazione del derivato incorporato. Ciò in quanto normalmente la valutazione del fair value dell'intero strumento ibrido risulta più affidabile rispetto all'esercizio di scorporo del derivato incorporato e alla sua conseguente valutazione al fair value. Tale politica contabile deve essere applicata a tutti i contratti ibridi quotati posseduti dalla società.

- A regime, questa valutazione può trovare riconoscimento fiscale nei limiti in cui risulti compatibile con i valori minimi di cui agli artt. 94 e 101 del TUIR e, quindi, con tendenziale tassazione di tutti i pluvalori iscritti.

Nel transitorio *idem*, anche se la disciplina dell'art. 15 d.l. n. 185 del 2008, che potrebbe essere riproposta in questa sede, fa testualmente riferimento anche alle operazioni diversamente valutate.

OIC 21 contabilizzazione dei dividendi

- I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante
- Non è più consentita la rilevazione nello stesso anno di maturazione prevista in precedenza quando l'organo amministrativo della controllata avesse approvato il progetto di bilancio prima dell'approvazione da parte della controllante.

Conseguenze fiscali ai fini dell'ACE:

Contabilizzazione per maturazione:

Anno n : utile di 100 della controllata + utile di 98 della controllante.

Anno n+1: La controllata distribuisce 100 e non incrementa la propria base ACE. La controllante accantona 98 ed incrementa la base ACE di 98.

Contabilizzazione differita

Anno n : utile di 100 della controllata.

Anno n+1: La controllata distribuisce 100 e non incrementa la propria base ACE. La controllante rileva utile di 98.

Anno n+2: La controllante accantona l'utile e incrementa la base ACE di 98.

Le problematiche IRAP

L'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico

- L'art. 6 comma 6 lett. g. del d.l.vo n. 139 del 2015 ha modificato l'art. 2425 c.c. eliminando dallo schema di conto economico la sezione straordinaria
- Gli oneri e i proventi prima allocati nelle voci E20 e E21 devono essere iscritti nelle voci appropriate del conto economico delle altre sezioni rimaste in vita (A, B, C, D). Il nuovo OIC 12 si occupa di individuare *ex ante* alcune fattispecie di riclassificazione delle voci in precedenza considerate di natura straordinaria, rinviando per il resto all'analisi del redattore del bilancio



A partire dall'esercizio 2016, le componenti che erano prima iscritte nella sezione straordinaria e che, in quanto tali – in linea di principio – non erano rilevanti a fini della determinazione della base imponibile IRAP delle società industriali, possono divenire rilevanti in virtù della nuova collocazione tra i costi/ricavi del valore della produzione (A-B).

L'ipotesi di intervento legislativo

- Ipotesi iniziali: mantenere invariati i criteri di individuazione dei componenti di natura straordinaria ai soli fini fiscali, o, in alternativa, affidarsi alla diversa nozione di costi/ricavi di entità o incidenza eccezionali (cfr. art. 2427 n. 13 c.c.)
- Soluzione probabile: mantenere la presa diretta dal conto economico escludendo soltanto talune componenti ritenute estranee al concetto di valore della produzione netta:

Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (ipotesi in discussione)

*1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, **nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda.***

L'ipotesi di intervento legislativo

- I motivi della scelta: si assume che già oggi la quasi totalità dei componenti dell'area straordinaria sia di per sé rilevante ai fini IRAP per effetto del principio di correlazione e che la principale deroga alla "forza di attrazione" di tale principio sia rappresentata dalle plus/minusvalenze realizzate in sede di cessione di azienda.
- principio di correlazione (art. 5 comma 4 del d.l.vo n. 446 del 1997):
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

Cenni al principio di correlazione e alle sue declinazioni

- Impostazione iniziale: il principio di correlazione riguardava unicamente le componenti di segno contrario rispetto ai costi/ricavi del valore della produzione a seguito del venir meno delle condizioni originarie per la loro iscrizione (es. resi su vendite o acquisti, che avrebbero rettificato componenti già dedotte o tassate ai fini IRAP, nonché l'ipotesi di svalutazione/rivalutazione straordinaria del magazzino dovuta al cambiamento dei relativi criteri di valutazione, cambiamento che avrebbe influenzato, evidentemente, le future variazioni contabili delle rimanenze ricomprese nel valore della produzione (Cfr. circolare n. 148/e del 2000).
- Successiva evoluzione: la correlazione è idonea ad attrarre a tassazione non soltanto le rettifiche contabili ex post di costi/ricavi venuti meno, ma anche: a) le componenti di segno contrario iscritte nell'area della gestione straordinaria come diretta conseguenza della rilevazione di componenti ricompresi nel valore della produzione (es. indennizzi o riaddebiti a fronte di costi dedotti); b) le componenti iscritte nell'area straordinaria sostitutive di costi/ricavi che sarebbero stati rilevati nel valore della produzione. In quest'ottica, il nesso di correlazione consentirebbe di tener conto sia della sopravvenuta insussistenza del titolo originario di iscrizione del costo o del provento, sia dell'insorgenza di componenti compensative o sostitutive rilevate ad altro titolo allocate nell'area straordinaria del conto economico (cfr. la risoluzione n. 294/e del 2007 in cui si attribuisce rilevanza sia alla componente di perdita di magazzino sia al relativo indennizzo o la risoluzione n. 251/e del 2007 in cui si attrae a tassazione l'indennizzo per la parte riferibile a costi deducibili ai fini IRAP).

Cenni al principio di correlazione e alle sue declinazioni

- La cd. correlazione inversa: principio ritenuto immanente al sistema dell'IRAP, ma mai codificato, secondo cui è consentito estromettere dalla base imponibile le componenti che vi sarebbero ordinariamente incluse, perché ricomprese tra le voci del valore della produzione, ma che sono correlate a costi/ricavi non rilevanti ai fini del tributo regionale (cfr. la relazione al d.l. vo n. 176 del 1999 che considerava questo principio immanente al sistema IRAP).

La correlazione inversa, nella generalità dei casi, è espressione della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti ai fini IRAP.

Es.

Le istruzioni al modello IRAP consentono di inserire tra le variazioni in diminuzione *“le insussistenze e le sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti)”*.

Poiché le svalutazioni e le perdite su crediti non sono deducibili ai fini IRAP, sono parimenti irrilevanti i maggiori importi incassati sui medesimi crediti, anche se evidenziati in bilancio come ricavi nella voce A5 (cfr. l'OIC 15)

Il residuo ambito applicativo del principio di correlazione

- Quesito: Se il nuovo assetto contabile e la disciplina fiscale di coordinamento in discussione già incorporano gli effetti del principio di correlazione che senso ha il suo mantenimento in vita? E' opportuno abrogare l'art. 5 comma 4 del d.l.vo n. 446 del 1997?
- Risposta: Si potrebbe sostenere che il principio di correlazione sia ancora necessario e che possa continuare ad operare per attribuire rilevanza a componenti di costo/ricavo iscritti nell'area finanziaria, che non è stata soppressa. In realtà, i componenti di natura finanziaria sono normalmente correlati tra di loro e non con quelli non finanziari, nel senso che non si considerano sostitutivi (se dello stesso segno) o rettificativi (se di segno contrario) di costi/ricavi del valore della produzione.

Una risposta di questo tipo inoltre, può dar luogo a qualche criticità.

Il residuo ambito applicativo del principio di correlazione (segue)

Criticità sistematiche

- Ristrutturazione del debito con cancellazione parziale di debiti commerciali. I componenti positivi che ne derivano sono da includere nella voce C 16 (cfr. l'OIC 29). La correlazione è forse idonea ad attrarre a tassazione questo provento finanziario in quanto il debito è associato ad un costo operativo dedotto ai fini IRAP?

Interpello 954-688/2013

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che il principio di correlazione non può essere invocato quando i componenti di reddito derivano dalla rettifica di un credito o di un debito dovuta a difficoltà di adempiere all'obbligazione, trattandosi un aspetto meramente finanziario

- Sconti di natura finanziaria
Il principio di correlazione può forse essere idoneo a ritenere deducibili gli sconti pronta cassa in quanto componenti rettificative dei ricavi?
 - Attualizzazione di crediti/debiti commerciali
Gli interessi impliciti che emergono dall'applicazione del tasso di mercato possono essere considerati rilevanti ai fini IRAP perché correlati ai relativi costi/ricavi
In tutti i casi, la risposta dovrebbe essere negativa .
- La correlazione inversa continua ad operare come principio immanente.

Focus sui trasferimenti di azienda

➤ Le ragioni tradizionali dell'esclusione

Coerentemente con quanto previsto ante riforma, si ritiene che le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda non rilevino ai fini del tributo in esame. La cessione d'azienda, infatti, è un'operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP (cfr. Circolare Ag. entrate 27/e del 2009)

➤ Nel testo della norma in fase di studio si ipotizza di riferirsi genericamente alle operazioni di trasferimento di azienda/ramo di azienda: una formulazione del genere può intendersi riferibile non solo alle cessioni di azienda anche alle operazioni di fusione, scissione e ai conferimenti di azienda fiscalmente neutrali. Può essere un problema ? Probabilmente no, perché siamo di fronte ad una regola di esclusione di componenti che peraltro, per le operazioni in parola, potrebbero già ritenersi irrilevanti in virtù della neutralità fiscale dell'operazione e/o dell'assenza di componenti reddituali.

➤ Quali sono i componenti “derivanti da trasferimenti di azienda” da escludere dal valore della produzione ? Il dubbio è che tra i componenti in questione si possano annoverare anche altre voci di costo oltre alle plus/minusvalenze (es. costo della perizia a carico del cessionario), o addirittura i maggiori valori iscritti (e affrancati) derivanti dall'allocazione del disavanzo di annullamento. Forse si dovrebbe chiarire che l'esclusione riguarda le sole plus/minusvalenze.

La correzione degli errori contabili

- La bozza del nuovo OIC 29, anche a seguito dell'abrogazione dell'area straordinaria, prevede un allineamento dei principi contabili nazionali allo IAS 8:
 - a) gli errori rilevanti sono iscritti, non più tra le sopravvenienze attive o passive, ma a patrimonio netto;
 - b) gli errori non rilevanti sono iscritti a conto economico nell'esercizio in cui emergono.

OIC 29 par. 39. Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze

- Dovrebbero continuare a valere le indicazioni della circolare n. 31/e del 2013 e delle istruzioni mod. IRAP, secondo cui il presupposto per poter accedere alla procedura è la correzione dell'errore in conformità a quanto previsto dai principi contabili (a prescindere dal fatto che sia avvenuta con imputazione a patrimonio o a conto economico).

Ai fini IRAP resta fermo che il costo/ricavo assume rilievo nel periodo di imposta di corretta imputazione se classificabile nei componenti rilevanti del valore della produzione.

Il nuovo assetto contabile, in definitiva, pone i soggetti ITA GAAP nelle stesse condizioni in cui si trovano i soggetti IAS *adopter* ai fini della applicazione della circolare n. 31/e del 2003

Il cambiamento di principi contabili

- A seguito dell'eliminazione dell'area straordinaria, il nuovo OIC 29 prevede che anche il cambiamento dei principi contabili con effetti retroattivi debba essere imputato a patrimonio netto
- Il passaggio volontario dal LIFO al FIFO è un cambiamento dei principi contabili i cui effetti vanno imputati a patrimonio netto.

In base all'OIC 29 par. 4, infatti, *“i principi contabili sono le regole, ivi incluse le procedure, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri e i metodi di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio”*

Criticità

In mancanza di un'apposita disposizione che dia rilevanza anche alle imputazioni a patrimonio netto, la rivalutazione/svalutazione del magazzino derivante dall'adozione di un diverso criterio o metodo di valutazione è destinata a non trovare riconoscimento ai fini IRAP, imponendo la necessità di gestire in doppio binario i valori civili e fiscali delle rimanenze.

La questione non sembra risolvibile invocando il principio di correlazione dal momento che tal principio riguarda *“i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1”* e non i componenti imputati a patrimonio netto.

Le modifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC

- Eliminazione di costi non più capitalizzabili che avrebbero avuto rilevanza IRAP:
 - cancellazione delle spese di pubblicità (salvo che non siano riclassificabili come spese di impianto e ampliamento);
 - cancellazione delle spese di ricerca applicata (salvo che non siano riclassificabili come spese di sviluppo);Gli effetti sono imputati a patrimonio netto ai sensi dell'OIC 29 (cfr. par. 95 e ss. OIC 24).

- Si ipotizza di introdurre un regime transitorio analogo a quello previsto per i soggetti IAS/adopter (art. 13 del d.l.vo n. 38 del 2005 e art. 15 del d.l. n. 185 del 2008) e basato:

A) sulla rilevanza delle imputazioni a patrimonio netto, se relative a componenti che avrebbero trovato allocazione nelle voci rilevanti del valore della produzione

B) sulla continuità dei criteri di deduzione dei costi cancellati dal bilancio (perché non più capitalizzabili) applicabili in precedenza (cfr. l'art. 13, comma 5, del d.l.vo n. 38 del 2005, secondo cui *“resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti”*).

Criticità

Quid iuris se il “piano di ammortamento” non è ancora iniziato prima della cancellazione del costo (es. art. 108, comma 4, TUIR in base al quale la deduzione immediata o per quote ha inizio a partire dal primo esercizio di conseguimento dei ricavi)?

I derivati su commodities

Tesi avanzata in più occasioni dagli organi accertatori:

I derivati su materie prime e merci che vengono regolati in denaro e senza consegna del sottostante, anche se finalizzati alla copertura delle oscillazioni di prezzo, costituiscono strumenti finanziari che generano proventi ed oneri dell'area finanziaria irrilevanti ai fini IRAP.

Nuovo OIC 32 sugli strumenti finanziari derivati.

- Nel caso di copertura di operazioni programmate di acquisto/vendita di *commodities* (*cash flow hedging*)

28. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari

35. L'utilizzo della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi secondo quanto disposto dai paragrafi 92 e 98 è imputato alla voce di conto economico impattata dai flussi finanziari attesi quando questi provocano effetti sul risultato d'esercizio

- Nel caso di copertura di *fair value* delle *commodities* già acquistate

84. Le variazioni del fair value dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate nella sezione D) del conto economico.

85. Ad eccezione del paragrafo 84, nel caso in cui la variazione del valore del fair value dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto alla variazione del fair value dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di fair value è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto

Novità in materia di ACE

Udine, 3 febbraio 2017

Angelo Garcea
angelo.garcea@assonime.it

Legge di bilancio 2017

Modifiche strutturali che ridimensionano la portata dell'agevolazione (art. 1 commi 449 e ss. L. 232/2016)

➤ **Interventi con effetto dal periodo di imposta 2016**

- 1) Sterilizzazione della cd. base ACE fino a concorrenza dell'incremento della consistenza di titoli e valori mobiliari
- 2) Estensione ai soggetti IRPEF delle regole di determinazione della base ACE valevoli per i soggetti IRES

➤ **Interventi con effetto dal periodo di imposta 2017**

- 1) Riduzione del coefficiente di rendimento nozionale
- 2) Estensione alle eccedenze di deduzione ACE delle regole che limitano il riporto delle perdite in caso di commercio di "bare fiscali" e che prevedono la consumazione delle perdite pregresse nelle ipotesi di stralcio di debiti

Legge di bilancio 2017

Sterilizzazione della cd. base ACE fino a concorrenza dell'incremento della consistenza di titoli e valori mobiliari

Disciplina che riproduce analoga disposizione della DIT e che non si applica a banche e assicurazioni

Impieghi considerati “non meritevoli” dell’agevolazione:

titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa e quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo con esclusione delle partecipazioni

Calcolo dell'importo da sterilizzare:

Confronto tra consistenza risultante dal bilancio 2016 e quella esistente dal bilancio dell'esercizio 2010.

Criticità: si prende il dato di bilancio o si deve depurare da eventuali fenomeni valutativi del portafoglio titoli?

Legge di bilancio 2017

La base ACE dei soggetti IRPEF

Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria la base ACE era determinata in misura pari al PN esistente a fine esercizio. Dal 2016 si determina con le regole incrementalistiche dei soggetti IRES. In via transitoria si assume come incremento di capitale proprio la differenza tra PN al 31.12.2015 e il PN al 31.12.2010.

Problemi interpretativi connessi alla presenza di una stratificazione del PN così articolata:

1. stock esistente al 31.12.2010: irrilevante
2. Incrementi PN 2010-2015: rilevanti
3. Incrementi successivi: rilevanti solo se relativi ad apporti in denaro o da accantonamenti di utili (al netto delle restituzioni ai soci a qualsiasi titolo)

Legge di bilancio 2017

Riduzione del coefficiente di rendimento nozionale per adeguamento alle condizioni di mercato

- 2011-2013: 3%
- 2014: 4%
- 2015: 4,5%
- 2016: 4,75%



2017 : 2,3%

2017 : 2,7%

In sede di calcolo dell'acconto 2017 l'imposta storica va rideterminata applicando il coefficiente ridotto.

Legge di bilancio 2017

L'assimilazione al regime delle perdite

La disciplina che limita il riporto delle perdite pregresse per le società in caso di fusione e scissione viene estesa alle eccedenze ACE (art. 172 comma 7 e 173 comma 10)

Idem in caso di acquisto della partecipazione e di cambiamento dell'attività (art. 84 TUR)

Stralcio dei debiti da c.p.di risanamento, accordi di ristrutturazione e piani attestato: la regola di consumazione delle perdite pregresse e correnti vale anche per le eccedenze ACE (art. 88 comma 4 ter TUIR)